DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 [1].

(2) Il regolamento CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 [2] è stato integrato nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 [3] del 29 maggio 2009, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile [4].

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile [5].

(5) Il regolamento (UE) n. 185/2010 abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1217/2003 [6], (CE) n. 1486/2003 [7], (CE) n. 1138/2004 [8] e (CE) n. 820/2008 [9], che sono integrati nell'accordo ma devono continuare ad applicarsi, e pertanto essere soppressi dall'accordo a decorrere da tale data, fino al giorno in cui entra in vigore l'ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo le misure [10] necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1) Dopo il punto 66hd [regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66he. **32010 R 0185**: Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1), modificato da:

— **32010 R 0358**: Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 12).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore l'ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;

2) ai punti 66i [regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione], 66 j [regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione] e 66 m [regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

[1] GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.
[2] GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
[3] GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.
[4] GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
[5] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 12.
[6] GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 44.
[7] GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.
[8] GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.
[9] GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.
[10] Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione del 2 aprile 2009, regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione del 18 dicembre 2009, regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione dell'8 gennaio 2010, regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione del 26 gennaio 2010, regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010, regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione del 9 aprile 2010, regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione del 23 aprile 2010, regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione del 23 aprile 2010, decisione C(2010) 774 def. della Commissione del 13 aprile 2010 e decisione C(2010) 2604 def. della Commissione del 23 aprile 2010.

Il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l'ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;

3) il testo del punto 66k [regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione] è così modificato:

i) l'adattamento attuale è numerato come adattamento a).

ii) Dopo il nuovo adattamento a) è inserito il seguente adattamento:

«b) Il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l'ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»

4) Il testo dei punti 66i [regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione], 66 j [regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione], 66k [regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione] e 66 m [regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione] è soppresso con effetto dalla data in cui entra in vigore l'ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 185/2010 e (UE) n. 358/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.